

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

LXXII.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1961**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCHINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
ROFFI ed altri: Interpretazione autentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. (1720) . . . . .	752	Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero. ( <i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (2649-B) . . . . .	758
PRESIDENTE . . . . .	752	PRESIDENTE . . . . .	758, 759
ROFFI . . . . .	752	BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	758
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	752	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		Senatori CARISTIA ed altri: Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele Amari. ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (2557). . . . .	759
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizione sulle scuole sussidiarie. (402);		PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	759
SCIORILLI BORRELLI ed altri: Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie. (898) . . . . .	752	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	752, 755, 757, 758	Norme per la liquidazione delle pensioni deg'i insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (3007) . . . . .	760
PITZALIS, <i>Relatore</i> . . . . .	752, 756, 758	PRESIDENTE . . . . .	760
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	752, 753	<b>Votazione segreta:</b>	
BUZZI . . . . .	752, 754	PRESIDENTE . . . . .	760
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	753, 754, 755, 757		
CERRETI ALFONSO . . . . .	754		
RUSSO SALVATORE . . . . .	755		
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	755, 758		
ERMINI . . . . .	757, 758		
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):			
FUSARO ed altri: Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi. (2032) . . . . .	758		
PRESIDENTE . . . . .	758		

**La seduta comincia alle 10.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Rivera, Romanato e Romita.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Roffi ed altri: Interpretazione autentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 (1720).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Roffi, Malagugini, Macrelli, Vidali, Badini Confalonieri e Codignola: « Interpretazione autentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 ».

La proposta di legge è stata già esaminata in sede referente dalla Commissione, la quale, udito il Relatore ed altri, intervenuti, si è espressa in linea di massima in senso favorevole, tanto da consentire a richiedere il trasferimento in sede legislativa. In assenza del Relatore, onorevole Perdonà, prego il proponente onorevole Roffi di riassumere brevemente la situazione.

ROFFI. Questa proposta di legge è stata già approvata dalla nostra Commissione in sede referente ed è stato ottenuto dalla Presidenza della Camera che ci venisse attribuita in sede primaria. Si tratta di un provvedimento a carattere prevalentemente formale, che tuttavia può essere utile, perché alcuni provveditori applicano la vecchia legge per la ricostituzione della carriera, ma non ai fini del trattamento di quiescenza. Il che può dar luogo a contrasti e ricorsi. Chiedo quindi che la proposta di legge venga approvata, per togliere ogni possibilità di equivoci.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

«La decorrenza della carriera per il personale insegnante di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1429, ha effetto anche per quanto concerne il computo degli anni per il trattamento di quiescenza ».

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta di legge, trattandosi di articolo unico, verrà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni sulle scuole sussidiarie (402) e Sciorilli Borrelli ed altri: Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie (898).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle seguenti proposte di legge congiunte: « Disposizioni sulle scuole sussidiarie », d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Badaloni Maria, Buzzi, Bartole, Patrini e Rampa: « Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie », d'iniziativa degli onorevoli Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, Amiconi, Grasso Nicolosi Anna.

PITZALIS, *Relatore*. Io ho svolto a suo tempo la relazione su queste due proposte di legge, ma da allora non ho avuto più notizie in proposito.

PRESIDENTE. Le due proposte di legge sono state affidate per lo studio a un comitato ristretto; questo le ha unificate in un testo concordato, del quale sono stati già approvati i primi due articoli, modificati però secondo un nuovo testo proposto dagli onorevoli Buzzi e Rampa.

PITZALIS, *Relatore*. Ho davanti a me gli emendamenti al testo unificato e vedo che sostanzialmente non si tratta di emendamenti, ma di una legge nuova sostitutiva, pur riportando nella sostanza gli elementi essenziali delle due proposte di legge. Come possiamo parlare di emendamenti, quando tutta l'articolazione è diversa? E poiché io non ho studiato questa nuova formulazione, come Relatore non mi posso pronunciare. Il testo unificato dovrebbe essere un testo risultante dai testi presentati dai due proponenti. Qui invece, ripeto, abbiamo una nuova legge nella sua strutturazione e perfino nel numero degli articoli.

TITOMANLIO VITTORIA. Si potrebbe continuare l'esame del testo unificato e, ove la Commissione fosse d'accordo di accogliere gli articoli compilati dagli onorevoli Buzzi e Rampa, questi potrebbero essere approvati come emendamenti.

PITZALIS, *Relatore*. Ripeto che abbiamo dodici articoli completamente nuovi rispetto agli articoli delle due proposte di legge originarie. Poi abbiamo un'altra proposta di legge, per così dire, « Buzzi-Rampa ». Mi domando se quest'ultima può essere presentata come emendamenti.

BUZZI. Il Comitato ristretto ha fatto la stesura degli articoli fondendo le due pro-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

poste di legge. Dopo la compilazione del testo unificato, io ho creduto di presentare degli emendamenti. La Commissione può quindi discutere sul testo unificato e può votare questo testo o può accettare parzialmente o completamente gli emendamenti che io propongo, come anche gli altri eventuali emendamenti che venissero proposti da altri colleghi.

SCIORILLI BORRELLI. I colleghi ricordano che parecchio tempo addietro fu presentato alla Commissione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Io feci presente che a causa di gravi impegni non avevo potuto partecipare alla stesura del nuovo testo, quantunque esso portasse anche la mia firma. Il Presidente ritenne perciò che fosse necessario rinviare la seduta, per tenere un'altra riunione. Successivamente ci siamo riuniti e, a prescindere da altre questioni sia pure importanti, ma non centrali, su un solo punto non ci siamo trovati d'accordo. Infatti nell'articolo 2 del testo unificato e nell'articolo 3 del testo Buzzi-Rampa viene stabilito che le scuole sussidiarie possono essere gestite da enti o da privati, dietro autorizzazione del provveditore agli studi. Io sostengo invece che nella nuova strutturazione della legge, oltre agli enti e ai privati, a cui non vogliamo togliere questo diritto, anche i provveditori debbono poter istituire e gestire queste scuole sussidiarie, in quelle località dove, pur essendocene bisogno, non abbiano preso l'iniziativa enti o privati; salvo a fissare una percentuale, come si è fatto per le scuole popolari.

La grossa questione che ci divide è soltanto questa. Data l'impostazione degli articoli precedenti, secondo i quali il provveditore agli studi autorizza queste scuole sussidiarie, secondo noi il provveditore dovrebbe anche poter disporre per l'apertura e la gestione diretta di queste scuole.

Poiché non siamo riusciti a metterci d'accordo, abbiamo ritenuto di dover portare la questione innanzi alla Commissione plenaria, per vedere se è possibile superare questo unico ostacolo.

Per meglio lumeggiare la diversità delle posizioni, richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 2 della mia proposta di legge, di cui do lettura:

« Le scuole sussidiarie sono istituite e gestite dai Provveditorati agli studi con l'integrazione dei comuni per quanto concerne l'edilizia e l'arredamento. Eccezionalmente enti o privati possono far richiesta di aprire dette scuole secondo le norme e con le garanzie stabilite dagli articoli 90 e 91 del regio

decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e dagli articoli da 224 a 236 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ».

TITOMANLIO VITTORIA. Desidero esprimere il mio pensiero, per poi rimettermi completamente alla Commissione, e faccio osservare preliminarmente che il provveditore agli studi ha facoltà di aprire e gestire tutte le scuole che crede.

SCIORILLI BORRELLI. A partire da quindici alunni!

TITOMANLIO VITTORIA. Per le scuole sussidiarie, invece, ove sussistano condizioni particolari, sono i privati e gli enti che possono chiedere di aprire queste scuole, mettendo a disposizione i locali necessari. La richiesta che il provveditore debba essere egli il promotore, è un controsenso, perché la scuola sussidiaria è quella che integra dal punto di vista della capillarità la scuola di Stato. Quando il provveditore vuole trasformare queste scuole in scuole di Stato, l'ente o il privato si ritira e lascia la facoltà al provveditore di formarle.

Ora, se vogliamo dare al provveditore l'autorizzazione completa di fare tutto e agli altri di fare quello che il provveditore non vuole fare, sconvolgiamo il principio della scuola sussidiaria.

SCIORILLI BORRELLI. Veniamo al caso pratico. Supponiamo per ipotesi che in una qualsiasi frazione ci siano 14 ragazzi, che debbano frequentare la scuola elementare e che entro il raggio di due chilometri non esista una scuola statale o parificata, e che nessun ente o privato si presenti per chiedere che si faccia la scuola: allora, anche se il direttore didattico riferisce in proposito al provveditore, questi, stando al testo unificato che abbiamo dinanzi, non può chiedere l'istituzione della nuova scuola, perché ci sono meno di 15 alunni ed enti e privati non si fanno avanti, non si fanno essi promotori. È evidente, allora, che il testo del Comitato ristretto rovescia, per così dire, l'articolo 2 della mia proposta di legge. In quell'articolo, infatti, si stabilisce che le scuole sussidiarie sono istituite e gestite dai Provveditorati agli studi, con l'integrazione dei comuni per quanto concerne l'edilizia e l'arredamento. Eccezionalmente enti o privati possono fare richiesta di aprire dette scuole.

Quando si è trattato del provvedimento a stralcio, per la scuola popolare, noi trovammo un punto di accordo, fissando che il 60 per cento fosse riservato alle scuole da isti-

tuire dai Provveditori. Circa quello che qui ha detto l'onorevole Titomanlio, noi vorremmo superare questo punto fondamentale, dando e consentendo che siano superati i limiti minimi fissati dalla legge che impedisce al provveditore di creare scuole sussidiarie dove è carente l'iniziativa privata.

**CERRETI ALFONSO.** Le scuole sussidiarie sono scuole che debbono agire di conserva con lo Stato, non sono scuole gestite dallo Stato: quindi noi veniamo ad intaccare anche l'oggetto della legge, accettando l'emendamento proposto dal collega Sciorilli Borrelli. Si deve anche considerare che questa legge serve per sollecitare i privati ad aprire le scuole dove non c'è il numero sufficiente di allievi per aprire scuole dello Stato; d'altro canto, perché si giunga all'apertura di queste scuole, deve intervenire sempre il consenso del provveditore agli studi. L'affermazione che ci possono essere località non richieste, non tiene presente la situazione di disagio che c'è tra i maestri per il loro numero elevato: il caso prospettato è eccezionale, e non manca al provveditore il modo di sollecitare qualche maestro di zone vicine a prendere le necessarie iniziative. Non è opportuno, invece, che sia il provveditore a far questo, perché istituendola, la può chiamare scuola sussidiaria, ma è scuola di Stato.

**BUZZI.** Io penso che le difficoltà mosse dall'onorevole Sciorilli Borrelli ad accettare il testo nella formulazione del Comitato ristretto possano essere superate guardando alla natura di questa scuola, non soltanto al modo, alla prassi seguita fino ad oggi, ma alla collocazione che noi vogliamo dare a questo tipo di scuola.

E questa una scuola privata o una scuola paritaria tale da ricadere in ciò che la Costituzione o la legislazione ordinaria prevede per la scuola elementare? Si deve rispondere di no, e noi abbiamo risposto di no col votare un'espressione che definisce la posizione del provveditore in termini che sarebbero incostituzionali quando la volessimo definire scuola paritaria.

Noi abbiamo detto che il provveditore può autorizzare l'apertura di una scuola sussidiaria in virtù di una facoltà che gli abbiamo riconosciuta, ed abbiamo inteso confermare un istituto che esiste già nella legislazione scolastica italiana e che mira a risolvere il problema delle scuole che hanno meno di 14 alunni, meno del numero minimo previsto per l'istituzione di una scuola elementare statale del tipo normale. Quindi, nelle

zone in cui gli alunni sono meno di 14, si crea una struttura sussidiaria della statale, ma che assolve una funzione pubblica. Essa viene a trovarsi in una posizione intermedia tra la scuola di Stato e quella privata, e data la particolare condizione in cui viene a trovarsi una scuola siffatta, priva com'è di stabilità, si provvede con una legislazione speciale, nella quale si tiene conto del contributo che può dare l'iniziativa degli enti e dei privati e di ciò che può e deve dare lo Stato dal momento che viene alleggerito da un obbligo che esso avrebbe di provvedere nei confronti di questi ragazzi nell'età dell'obbligo scolastico e avviati alla scuola sussidiaria.

Se noi volessimo ora affermare che l'iniziativa di istituire questa scuola è prevalentemente dei Provveditori agli studi, si verrebbe a modificare completamente la situazione legislativa esistente.

**SCIORILLI BORRELLI.** Si creerebbero scuole da per tutto.

**BUZZI.** Sarebbero in tal caso scuole statali declassate, perché per tali scuole al di sotto dei 15 alunni, si darebbe un compenso inferiore, non si provvederebbe nulla per l'arredamento, ecc. Invece, con questa rete sussidiaria, con questa proiezione della scuola elementare nelle località più decentrate, la dignità della scuola è assicurata per il fatto che essa è la convergenza di una iniziativa pubblica e privata. Pertanto, mentre il mantenimento di tale tipo di scuole è nella prassi già acquisito, è bene anche per la tradizione della scuola elementare che siano enti o privati a promuoverle e i provveditori ad istituirle. Mi pare che ciò risponda alla natura del fatto a cui si vuole provvedere e risponde anche ad una esatta configurazione giuridica nell'ambito della legislazione vigente.

C'è anche da considerare che in sostanza noi verremmo a dare a questa scuola sussidiaria una garanzia maggiore, senza privarci di un apporto da enti e privati, perché fra le condizioni che i provveditori devono accertare è il possesso dei requisiti e di quelle condizioni di funzionalità che sono implicitamente affermate nel primo articolo.

Infine osservo, che avendo già votato noi che il provveditore « può autorizzare », non possiamo ora cambiare completamente l'impostazione della legge.

**SCIORILLI BORRELLI.** Secondo il costume di questa nostra Commissione, quando ci sono profonde diversità di valutazione su questioni di fondo, non siamo abituati ipo-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

critamente a trovare delle scappatoie. Io volevo inquadrare la questione nei suoi termini esatti, perché, presentando un emendamento, vorrei poter trovare su questa base un accordo. L'onorevole Buzzi deve riconoscere nella sua lealtà che questa legge rientra in un quadro generale e in una legislazione dell'ultimo periodo, che costituisce la base di un profondo dissidio tra di noi. A proposito delle scuole popolari il dissidio riguardava il fatto, se esse dovessero essere date tutte ad enti e privati o se dovesse essere riservata una percentuale ai provveditori. Tale dissidio fu composto in un compromesso.

Successivamente sono venute altre leggi. Pochi giorni fa abbiamo esaminato, in sede di parere, la legge, di cui l'onorevole Buzzi era relatore, per i sussidi da dare alle palestre e si è discusso se, oltre ai comuni, potessero essere dati ad enti e istituzioni. Voi sapete inoltre che cosa avviene per le scuole rurali, che cosa succede per molti comuni per quanto riguarda gli asili. In questo quadro — la mia esemplificazione non è completa — rientra la questione se dobbiamo incoraggiare l'iniziativa privata, dando a questa una funzione preminente e lasciando allo Stato una funzione integrativa, o se deve essere lo Stato ad avere una funzione preminente. Tra la proposta di legge mia e quella dell'onorevole Titomanlio è questa la questione che ci separa. Nella mia proposta di legge è detto che le scuole sussidiarie sono istituite e gestite dai provveditori con integrazione dei comuni; eccezionalmente enti e privati possono far richiesta di aprire queste scuole. Invece nella vostra impostazione gli enti e i privati sono in un certo modo investiti di un pubblico servizio, per configurarli sotto un punto di vista giuridico ed amministrativo. Così si rovescia completamente il mio testo, perché mentre io dico che in via principale sono i provveditori a istituire le scuole ed eccezionalmente anche gli enti e i privati, secondo l'articolo 2 del testo unificato le scuole sussidiarie possono essere istituite a cura di enti e privati.

**PRESIDENTE.** Ma l'articolo 2 del testo unificato è superato, perché è stato approvato l'articolo 2 nel testo Buzzi-Rampa.

**SCIORILLI BORRELLI.** Io in coda all'articolo 2 o come comma aggiuntivo, proporrei: « I provveditori agli studi possono istituire scuole anche nelle località dove siano meno di 15 alunni, allorché, pur ravvisandone la necessità, manchi la richiesta di enti o di privati ». Quindi mi contento veramente di

poco, perché in effetti non ci sarà mai questa mancanza. Più che altro si salva un principio.

Vi sembra possibile che il provveditore, il quale può autorizzare enti e privati ad aprire queste scuole sussidiarie, nel caso che anche negli organi periferici si abbia la sensazione di questa necessità, ma sia carente l'iniziativa privata, non possa prendere l'iniziativa egli stesso?

Il collega Buzzi deve riconoscere che la ipotesi del mio emendamento è molto limitata, per cui un compromesso si può raggiungere.

**RUSSO SALVATORE.** Come mia opinione personale, non sono d'accordo su questa eccezionalità dell'intervento del provveditore. Io capirei che un compromesso fosse analogo a quello che si è fatto per le scuole popolari, in cui il 60 o 50 per cento delle scuole sono istituite dai provveditori e le altre sono affidate agli enti. Tra l'altro sappiamo che i corsi popolari che funzionano bene sono quelli istituiti dai provveditori.

Nel suo ragionamento l'onorevole Cerreti si fa schiavo della parola: « sussidiarie ». E parte dalla parola per arrivare ai fatti. Invece bisogna partire dai fatti per arrivare alle parole, per non cadere nel fariseismo. L'onorevole Cerreti ha anche detto che ci sono tanti maestri disoccupati e che le scuole sono necessarie. Però egli ha l'esperienza della Sicilia, in cui abbondano maestri, medici, veterinari, ecc. Ma ci sono altre regioni d'Italia in cui non c'è questa abbondanza di diplomati che premono presso gli uffici del provveditorato per avere una autorizzazione.

**PRESIDENTE.** Se ho ben capito il suo pensiero, ella, pur non condividendo in linea di principio quanto è stato affermato dall'onorevole Sciorilli Borrelli, accedrebbe a un compromesso, rappresentato proprio dall'emendamento dell'onorevole Sciorilli Borrelli.

**RUSSO SALVATORE.** Io dico che non eccezionalmente i provveditori possono istituire queste scuole, bensì hanno il dovere di istituirele dove manca l'iniziativa privata.

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Vorrei spazionalizzare la cosa e dire che qui non si tratta né di fariseismo né di valore dato alle parole, ma di ragionare. Io ho studiato personalmente la questione e l'ho fatta studiare anche dall'amministrazione scolastica, la quale ritiene giuridicamente impossibile il punto di vista espresso dall'onorevole Scio-

rilli Borrelli. Quando si parla di scuola popolare, si parla di un tipo di scuola istituita *ex novo* come scuola di Stato e integrata dalle scuole di enti e di privati. Quando fu fatta la legge sulla scuola popolare, si istituì un tipo di scuola, di cui non esisteva alcun precedente nell'ordinamento scolastico italiano.

In questo caso, invece, la scuola elementare già esiste e in base a una norma giuridica può essere istituita quando ci sono quindici alunni. Secondo l'emendamento dell'onorevole Sciorilli Borrelli le scuole sussidiarie verrebbero a rappresentare delle scuole elementari di tipo minore, cioè lo Stato, che ha già la sua scuola elementare, istituirebbe un tipo secondario di scuole elementari, pagando di meno gli insegnanti e dettando condizioni particolari. Ciò non ha senso giuridico, perché lo Stato ha già la sua scuola elementare. Tanto vale, allora, modificare il testo unico, nel senso di abolire la condizione dei quindici alunni. In questo caso, però, gli oneri diverranno maggiori ed occorrerà sentire il parere degli uffici finanziari. Ma non si possono fare due tipi di scuola elementare, uno di rango superiore e l'altro di rango inferiore, sempre istituiti dallo Stato.

Sia il Governo sia l'amministrazione scolastica hanno visto benevolmente le due proposte di legge presentate, nel senso di un miglioramento del sistema vigente, ma non nel senso di una estensione in un senso o nell'altro. Poiché già esistono queste scuole, lo Stato vuole disciplinarle e migliorarle, migliorando anche le condizioni degli insegnanti oltre che degli alunni. Si deve ricordare che quando si dice «enti e privati», tra gli enti sono compresi anche i comuni e le provincie, quindi è molto estesa la possibilità di richieste, di autorizzazioni.

Il Governo pertanto è contrario all'emendamento. Ciò premesso voglio dire anche che bisognerebbe che il testo della legge fosse stilato nella forma migliore ed è in questo senso che sembrava buono il testo risultante dagli emendamenti Buzzi-Rampa, il quale testo non è diverso nella sostanza da quello unificato, ma risulta redatto in modo più pertinente.

PITZALIS, *Relatore*. La questione di carattere pregiudiziale io l'ho posta per una esigenza di carattere regolamentare, dato che mi sono trovato di fronte ad un nuovo testo. Gli emendamenti contenevano e contengono un contenuto accettabile, ma mi sembrava, sia per l'articolazione del nuovo testo, sia per la stesura, un nuovo testo di legge e non degli emendamenti.

Desidero poi richiamare l'attenzione dei colleghi sulla giusta impostazione di quello che deve essere l'esame di questi provvedimenti. Io mi ricordo che avevo fatto una relazione piuttosto ampia a queste proposte, richiamando tutti i precedenti storici che devono essere tenuti presenti per arrivare a legiferare *ex novo* o a modificare la struttura di queste scuole che sussistono.

Non è che noi istituamo e diamo una facoltà nuova ai provveditori agli studi; questa facoltà essi l'hanno dal testo unico e precisamente dagli articoli 90, 91, 92, 93, che sono tutt'ora vigenti, e tutt'ora applicati. E se li volessimo leggere questi articoli, noi troveremo che le scuole sussidiate sono aperte da privati e sono mantenute con il sussidio dello Stato.

Oggi esiste già una legislazione in base alla quale il Provveditore agli studi può autorizzare l'apertura di queste scuole.

Come osservazione di carattere fondamentale dico che in un periodo in cui la legge era illiberale, nessuna eccezione è stata mai fatta al fatto stesso che queste scuole fossero mantenute da Enti e privati. Ora torneremo 50 anni indietro, se dovessimo accettare il principio che l'onorevole Sciorilli Borrelli propone e sopprimessimo una figura di scuola elementare che è già codificata. La potremmo modificare per dare quei riconoscimenti che sono dovuti agli insegnanti, ma non possiamo neanche lontanamente ammettere che il Provveditore agli studi le istituisca. Quando si dice che il Provveditore agli studi dovrebbe avere la facoltà di istituire scuole sussidiarie, noi non diciamo nulla: noi dovremmo sopprimere allora l'articolo del testo unico, là dove fissa in 15 alunni il minimo per le scuole elementari di Stato, e consente al disotto di questo limite l'apertura delle scuole sussidiate; allora sarebbe un'altra questione; eliminato questo limite, emerge l'obbligo del Provveditore agli studi di istituire le scuole statali.

Come siamo addivenuti a questo testo, a questo concetto di scuole sussidiarie? Prima si parlava di scuole sussidiate, per il fatto che lo Stato dava un sussidio, poi, dalla Regione siciliana, con legge regionale n. 13 del 1947 furono istituite le scuole sussidiarie della Regione siciliana ed è la prima volta che è stato usato il termine «sussidiario». La legge portava in calce: «salvo l'autorizzazione della Regione ad aprire queste scuole». Penso che questa autorizzazione richieda un controllo annuale della condizione.

Da lì è venuta fuori questa concezione della scuola sussidiaria, che per conto mio non gradisco. Lo dissi già prima, perché introduce quasi una classifica rispetto alla scuola di Stato; mentre il concetto di scuola sussidiaria non intaccava la sostanza della scuola. Ma ben venga questa nuova articolazione, questa nuova definizione di « scuola sussidiaria », se questa scuola deve essere il perfezionamento e la continuazione della scuola sussidiata. Noi, legiferando al perfezionamento di questa scuola, dobbiamo trovare quegli elementi che la rendono più attuale, agevole, sociale, sia rispetto alla funzionalità, che al trattamento degli insegnanti. Ecco perché sono del parere che debba restare così il testo unico.

È ovvio che quando lo Stato italiano potrà provvedere ai mezzi di trasporto, risolverà completamente tale questione: ma non togliamo ai privati questa iniziativa.

PRESIDENTE. Non per riassumere ciò che è stato detto, ma per avviare verso una conclusione, mi pare che il *punctum dolens* della discussione fin qui avvenuta, concerne la posizione dei provveditori agli studi secondo la proposta di legge Sciorilli Borrelli; se cioè i provveditori possono integrativamente ai privati, aprire essi la scuola sussidiaria. Il Sottosegretario e poi l'onorevole Pitzalis hanno tratteggiato la non congruenza di un provvedimento di questo genere, che mentre da un lato snaturerebbe la storica funzione della scuola sussidiaria, dall'altro lato inciderebbe profondamente e non utilmente nella legge istituzionale della scuola elementare. Questo mi pare il punto più importante.

Prima di riaffidare il testo al Comitato ristretto per un ulteriore esame, io vorrei chiedere se su questo punto si può trovare un accordo: se andasse al Comitato ristretto senza che questo accordo sia stato trovato, si correrebbe il rischio di veder ritornare tutta la questione alla Commissione. Io vorrei chiedere all'onorevole Sciorilli Borrelli e colleghi di parte se in effetti non ritengano di non insistere sopra una materia particolare ed eccezionale di per se, come la scuola elementare sussidiaria, se non ritengano di non insistere sull'intervento diretto del Provveditore agli studi, che è stato dimostrato a sufficienza essere contraddittorio e illegale.

Noi non dobbiamo uscire dall'ambito di una leggina sistematrice delle scuole sussidiarie. Non possiamo pensare che questa legge vada a toccare il testo unico dell'istruzione primaria e ad innovare in questo campo le funzioni dei provveditori. L'intervento diretto

del provveditore dovrebbe essere escluso. Se su questo si è d'accordo, il Comitato ristretto può funzionare, gli articoli invece di dodici potranno essere ridotti a dieci o nove od otto, e si potrà approvare rapidamente la legge. Vorrei quindi chiedere all'onorevole Sciorilli Borrelli se è d'accordo in questo senso.

SCIORILLI BORRELLI. Le risponderò con uguale franchezza. In questo momento non sono in grado di prendere un impegno diretto, perché dovrò consultarmi con gli altri colleghi proponenti circa il problema principale che ci tiene divisi. Chiedo comunque che alla riunione del Comitato ristretto partecipi anche l'onorevole Pitzalis come relatore, affinché, a parte le altre questioni su cui potremo trovare facilmente un accordo, si possa almeno arrivare a un compromesso sulla questione fondamentale.

PRESIDENTE. Non credo che ci possa essere un compromesso, perché o si accetta la tesi del Governo o se ne sostiene un'altra. O si lascia la scuola sussidiaria nella sua antica fisionomia, senza un intervento diretto da parte del provveditore, salvo l'autorizzazione al funzionamento, o si dà al provveditore la possibilità di intervenire direttamente, istituendo una scuola elementare *minoris iuris*. Quindi non c'è possibilità di un compromesso.

SCIORILLI BORRELLI. Io credo che il compromesso potrebbe essere appunto su questa questione. Noi diciamo che quando in una contrada non si faccia avanti nessuno per l'istituzione di una scuola sussidiaria, il provveditore possa officiare un privato o un singolo maestro, e investirlo di questa funzione. Anzi io aggiungerei nel mio emendamento che saranno gli stessi insegnanti i gestori diretti della scuola.

ERMINI. Se il provveditore dovesse istituire e gestire scuole sussidiarie, adempirebbe a quelle funzioni che oggi già gli sono affidate nei confronti della scuola elementare. Se cioè le istituisce a nome dello Stato e ne segue il funzionamento, se le gestisce con il denaro dello Stato, la situazione delle scuole sussidiarie diventa identica a quella della scuola elementare normale, salvo il numero degli alunni. Allora tanto varrebbe dire che il provveditore è autorizzato ad aprire scuole elementari anche se vi siano meno di quindici alunni e che lo Stato è tenuto a provvedere a sue spese anche per le scuole elementari che hanno cinque o sei alunni.

Invece riconosco perfettamente giusto quello che diceva poco fa l'onorevole Sciorilli Borrelli, che cioè il provveditore, il quale nella sua circoscrizione provinciale ha la respon-

sabilità generale dell'insegnamento elementare, compreso quello affidato alle scuole sussidiate, ha il dovere di stimolare, di agevolare il sorgere di queste scuole. Anzi è bene che il provveditore operi in questo senso, cioè inviti, ricerchi, agevoli il sorgere di queste scuole, quando vi siano difficoltà locali.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Ermini, se si tratta di uno stimolo, lo può fare con una ordinanza ministeriale, e per tanto sarebbe sufficiente un ordine del giorno: ma come si fa a inserire in una legge « il provveditore stimola ».

ERMINI. Stimola ed agevola il sorgere della scuola, non c'è nulla di strano che il provveditore superi le eventuali difficoltà locali.

PITZALIS, *Relatore*. Vorrei aggiungere ancora che il provveditore agli studi, nella sua competenza istituzionale riguardo alle scuole del grado elementare e materne, non fa che vigilare, autorizzare, controllare, stimolare e guidare; è nella sua funzione istituzionale, noi non aggiungiamo nulla a quello che il provveditore deve fare.

Quando si tratta di scuola sussidiata, però, non è il provveditore, è il direttore didattico, che per la sua funzione e responsabilità, per sua iniziativa stimola, segnala, raccoglie elementi di valutazione e proposte.

Stiamo perdendoci in parole, non possiamo dare al provveditore agli studi la facoltà di istituire queste scuole perché diverrebbero scuole statali, non più sussidiarie, perché il provveditore dello Stato quello che fa lo fa in nome dello Stato.

ERMINI. Tuttavia lo stimolo e l'agevolazione è un invito.

PITZALIS, *Relatore*. Lo stimolo è nella funzione.

ERMINI. È un invito esplicito per queste scuole.

PRESIDENTE. La Commissione a conclusione di questa discussione, può riaffidare al comitato ristretto le proposte di legge n. 402 e 898, per un coordinamento ulteriore tra il testo unificato ed il controprogetto presentato dagli onorevoli Buzzi e Rampa e con l'intesa che si debba trovare nel Comitato ristretto una formula che indichi e faccia rilevare la particolare funzione del provveditore nello stimolare il nascere delle scuole sussidiarie, dove occorre che esse nascano.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

**Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fusaro ed altri: Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi (2032).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fusaro e altri: « Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi ».

Poiché non sono presenti il relatore Baldelli e lo stesso proponente, l'esame della proposta di legge viene rinviato.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2649-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » già approvato da questa Commissione, e restituitoci dal Senato, con una modifica all'articolo 2.

Prego l'onorevole Bertè di riferire in proposito.

BERTÈ, *Relatore*. Le modifiche portate dal Senato investono tre punti. Il primo mi sembra strettamente formale. Il nostro concetto della diffusione della cultura italiana all'estero, che era stato collocato alla fine del comma, viene portato subito dopo le parole: « che abbiano fatto richiesta del premio ». Inoltre, dal punto di vista del contenuto, mentre noi dicevamo: « per la diffusione della cultura italiana all'estero », il Senato ha messo in evidenza il « valore artistico, scientifico e letterario ». La nostra impostazione era più vaga di quella del Senato, che è più analitica e approfondita. Anche nella relazione a suo tempo io avevo insistito per una caratterizzazione sempre maggiore dei libri che dovevano diffondere la nostra cultura all'estero.

Il terzo punto, che ritengo anch'esso formale, sostituisce le parole « in proporzione » con le altre: « in relazione ».

Mi dichiaro favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alle modificazioni approvate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato. L'articolo 2 era stato approvato dalla Commissione nel seguente testo:

« La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio per esportazione e in proporzione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati per la diffusione della cultura italiana all'estero.

Della ripartizione è data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale ».

La VI Commissione permanente del Senato ha modificato il primo comma dell'articolo, come segue:

« La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 3 non ha subito modificazioni.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Caristia ed altri: Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele Amari (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2557).**

**PRESIDENTE, Relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Caristia ed altri: « Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele Amari ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Si tratta di un provvedimento di contenuto esclusivamente culturale.

Michele Amari è stato una delle glorie della storia della Sicilia; è un autore ben noto a qualunque persona di media cultura. Non credo quindi di dover spendere molte parole per dichiararmi favorevole alla proposta di legge.

La Commissione del bilancio ci ha fatto pervenire il seguente parere: « La Commissione V bilancio delibera di modificare il parere contrario precedentemente espresso e di dare parere favorevole al provvedimento, poiché la copertura della relativa spesa risulta assicurata per l'esercizio 1961-1962 con l'iscrizione della relativa cifra nel fondo globale di tale esercizio. Formula la condizione che nel provvedimento sia aggiunto un articolo, col quale si provveda a indicare espressamente la copertura.

Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli.

La proposta di legge consta di un articolo unico, che ora diviene l'articolo 1. Ne do lettura e lo pongo in votazione.

« Per l'edizione critica delle opere e del carteggio di Michele Amari è autorizzata la spesa di lire 20 milioni ripartiti in dieci quote annuali di lire 2 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1970-71, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

La Commissione Bilancio ha proposto il seguente articolo aggiuntivo, che diviene l'articolo 2:

« Alla spesa di lire 2 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, destinata a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1961

**Discussione del disegno di legge: Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3007).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume ».

Poiché, il relatore onorevole Perdonà non è presente e la V Commissione Bilancio non ha ancora comunicato il proprio parere, la discussione del disegno di legge è rinviata a data da destinarsi.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge: . . .

ROFFI ed altri: « Interpretazione autentica della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » (1720):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » (Mo-

*dificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2649-B):*

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

Senatori CARISTIA ed altri: « Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele Amari » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2557):*

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Marotta Vincenzo, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Roffi, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

*Sono in congedo:*

Rivera, Romanato e Romita.

**La seduta termina alle 11,40.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI